Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia

Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027
GAL VALTELLINA

Intervento SRE04 – Start up non agricole

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
ANNO 2026

Innovazione per la rigenerazione del sistema rurale valtellinese

Approvazione del Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale Valtellina s.c. a r.l. n. 9 del 09/04/2026

Gruppo di Azione Locale Valtellina S.C.A.R.L.
Sede legale: via Moia, 4 - 23010 Albosaggia (SO)
PEC: galvaltellina2020@legalmail.it
C.F. e P.IVA: 00998800148

Sede operativa:
c/o Camera di Commercio
Via Giuseppe Piazzi, 23
23100 Sondrio (SO)

Contatti:
T. 0342 212 161
info@galvaltellina.it
www.galvaltellina.it

Finanziato dall'Unione europea
PSR LOMBARDIA L'INNOVAZIONE METTE RADICI
Regione Lombardia

GAL VALTELLINA

Sommario

PARTE I "DOMANDA DI AIUTO" 5

1. FINALITA' E OBIETTIVI 5

2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE 5

3. SOGGETTI BENEFICIARI 5

4. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 6

5. INTERVENTI AMMISSIBILI 6

6. DOTAZIONE FINANZIARIA 7

7. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE 7

7.1 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 7

7.2 REGIME DI AIUTO 7

8 DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI 8

9 CRITERI DI VALUTAZIONE 8

10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 10

11 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 10

11.1 Quando presentare la domanda 10

11.2 A chi presentare la domanda 10

11.3 Come presentare la domanda 11

11.4 Documentazione da allegare alla domanda 12

11.5 Sostituzione della domanda 13

11.6 Ricevibilità della domanda 13

12 ISTRUTTORIA 13

12.1 Istruttoria tecnico-amministrativa 14

12.2 Richiesta di riesame 15

12.3 Chiusura delle istruttorie 15

13 ESITI GRADUATORIA 15

13.1 Approvazione esiti istruttori 15

Gruppo di Azione Locale Valtellina S.C.A.R.L.
Sede legale: via Moia, 4 - 23010 Albosaggia (SO)
PEC: galvaltellina2020@legalmail.it
C.F. e P.IVA: 00998800148

Sede operativa:
c/o Camera di Commercio
Via Giuseppe Piazzi, 23
23100 Sondrio (SO)

Contatti:
T. 0342 212 161
info@galvaltellina.it
www.galvaltellina.it

Finanziato dall'Unione europea

PSR LOMBARDIA L'INNOVAZIONE METTE RADICI

Regione Lombardia

13.2 Ammissione a finanziamento 16
13.3 Periodo di validità delle graduatorie 16
14 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI 16
14.1 Scheda informativa 17
15 REALIZZAZIONE DEL PIANO AZIENDALE 18
15.1 Inizio Lavori 18
16 CONCLUSIONE DEL PIANO AZIENDALE PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE 18
17 PROROGHE 18
18 VARIANTI 19
PARTE II "DOMANDA DI PAGAMENTO 20
19 MODALITA' E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE 20
19.1 Erogazione della prima rata 21
19.2 Erogazione della seconda rata 22
20 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI 23
21 CONTROLLI IN LOCO 23
22 FIDEUSSIONI 23
23 CONTROLLI "EX POST" 24
24 DECADENZA DEL CONTRIBUTO E PROCEDIMENTO DI DECADENZA 24
25 IMPEGNI 25
PARTE III "DISPOSIZIONI COMUNI" 27
26 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZZIONALI 27
26.1 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di aiuto 27
26.2 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di pagamento 28
27 DOMANDA AUTORIZZATA DI RETIFICA 28
27.1 Richiesta di rettifica delle domande di aiuto 29

27.2 Richiesta di rettifica delle domande di pagamento 29
28 CAMBIO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO 29
28.1 Condizioni per richiedere il cambio del soggetto beneficiario 29
28.2 Come richiedere il cambio del soggetto beneficiario 29
28.3 Come richiedere il cambio del beneficiario dopo il pagamento del saldo 30
29 RINUNCIA 31
30 REGIME DI AIUTO 31
31 MONITORAGGIO DEI RISULTATI 36
31.1 Indicatori 36
31.2 Customer Satisfaction 36
32 RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIOANLI 37
32.1 Rimedi amministrativi 37
32.2 Rimedi giurisdizionali 37
33 SANZIONI 37
34 TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI 38
35 RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA 38
36. ALLEGATI 39
ALLEGATO 1 – PIANO AZIENDALE 39
ALLEGATO 2 - FOGLIO CALCOLO DIMENSIONE DI IMPRESA 39
ALLEGATO 3. – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 39
ALLEGATO 4– MODALITÀ DI RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI CONTRIBUTI PER VIOLAZIONI DI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI 39
ALLEGATO 5 - TABELLA PUNTEGGI 39
ALLEGATO 6 – DICHIARAZIONE IMPEGNI 39
ALLEGATO 7 – FORMAT DI AUTODICHIARAZIONE 39
ALLEGATO 8 - FORMAT DI AUTODICHIARAZIONE 39

PARTE I "DOMANDA DI AIUTO"

1. FINALITA' E OBIETTIVI

L'intervento prevede un sostegno per l'avviamento (start-up) di nuove attività imprenditoriali in ambito extra-agricolo nelle zone rurali, connesse alle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'art. 32 del Reg. (UE) 2021/1060.

La finalità dell'intervento è quella di rivitalizzare le economie rurali, rafforzando e diversificando l'economia rurale, attraverso la creazione di nuove attività extra agricole, che hanno come oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi all'interno dell'economia rurale, al fine di contrastare lo spopolamento, contribuire allo sviluppo occupazionale e sostenere il ruolo della microimprenditoria e della piccola impresa nel rafforzamento del tessuto economico e sociale delle aree rurali, in coerenza con le strategie locali di tipo partecipativo

2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE

L'intervento si applica all'intero territorio del GAL VALTELLINA, corrispondente all'intero territorio della provincia di Sondrio, con l'esclusione del comune di Sondrio.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

- Persone fisiche residenti nel territorio del GAL Valtellina, che intendono avviare l'attività imprenditoriale entro sei mesi dalla data di concessione del contributo;
- Microimprese o piccole imprese costituite[1] da non più di 12 mesi dalla data di apertura del presente bando, con sede operativa nel territorio del GAL Valtellina
- Aggregazioni di persone fisiche e/o microimprese o piccole imprese che intendono avviare l'attività imprenditoriale con sede operativa nel territorio del GAL VALTELLINA; entro sei mesi dalla data di concessione del contributo. Si precisa che, ai sensi dei paragrafi 4 e 5 dell'articolo 1 del Reg. (UE) 2022/2472, non saranno concessi aiuti alle "imprese in difficoltà" come

[1] L'impresa si intende costituita all'apertura della Partita IVA.

definite all'art. 2, punto 59), del medesimo Regolamento e non saranno erogati contributi alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

4. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Alla data di presentazione della domanda di finanziamento, i soggetti richiedenti di cui al paragrafo 3 devono inoltre rispettare le seguenti condizioni:

- la costituzione della nuova impresa non deriva da un frazionamento di un'impresa preesistente. La data di primo avviamento coincide con la data di attribuzione del numero di partita IVA;
- All'interno della stessa impresa è possibile richiedere, da parte degli eventuali titolari, un solo premio di avvio della stessa;

I richiedenti "imprese" al momento della presentazione della domanda devono inoltre rispettare le seguenti condizioni:

a) non esercitare attività agricola sulla base dei codici ATECO riportati nel certificato di attribuzione del numero di partita IVA;

b) possesso della partita IVA riportante il codice di attività principale coerente con il settore compatibile con le finalità del bando;

I criteri di cui sopra devono essere mantenuti fino al termine previsto dal paragrafo 25 Impegni.

5. INTERVENTI AMMISSIBILI

L'intervento sostiene l'avvio di numero 6 start-up non agricole operanti negli ambiti di seguito indicati con particolare attenzione alle iniziative imprenditoriali presentate da donne, giovani, disoccupati, e alla localizzazione delle stesse (aree marginali).
Ambiti:

- popolazione e target con esigenze specifiche (es. socio assistenziali, educativi, ricreativi, culturali, di mediazione, coworking, mobilità; ecc);
- turismo rurale, ristorazione, ricettività, accoglienza, offerta ricreativa-culturale;
- valorizzazione di beni culturali e ambientali;

- ambiente, economia circolare e bioeconomia;
- trasformazione e commercializzazione di prodotti, compresa la realizzazione di punti vendita;

6. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva dell'Intervento, per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, è pari a € 160.000 di cui:

- 40,70% a carico del FEASR;
- 41,51% a carico delle risorse nazionali;
- 17,79% a carico delle risorse regionali.

7. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

L'aiuto è concesso secondo la tipologia di pagamento forfettario in conto capitale.

Il sostegno è erogato sotto forma di premio di primo insediamento come pagamento forfettario in due rate. Il pagamento della prima rata è effettuato dopo la concessione del premio, ossia la data di approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento.

Il pagamento della seconda rata è effettuato a conclusione del Piano aziendale, cioè alla realizzazione degli interventi previsti e al raggiungimento degli obiettivi programmati.

Il contributo sarà concesso ai sensi della normativa aiuti di Stato secondo quanto riportato ai successivi paragrafi 7.2 e 30 Regime di aiuto.

7.1 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo forfettario è pari a:

- € 30.000,00

7.2 REGIME DI AIUTO

Il contributo sarà concesso ai sensi del Reg. (UE) 2472/2022 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUEE L327 del 21/12/2022), in particolare dell'art. 56 "Aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali", e del regime SA.117070 (2024/XA).

8 DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI

Il premio di cui al presente intervento non è cumulabile con altri contributi pubblici concessi per i medesimi interventi, e/o altre agevolazioni concesse in Regime di Aiuto istituito per i medesimi interventi.

Il richiedente, al fine di evitare il doppio finanziamento, dovrà dichiarare di avere richiesto o meno per gli interventi oggetto di contributo ai sensi del presente intervento il finanziamento con altre "fonti di aiuto", nonché di aver percepito o meno sul medesimo intervento ulteriori contributi.

Qualora il richiedente presenti domande di premio in applicazione di altre "fonti di aiuto" deve in caso di ammissione a finanziamento del presente intervento, scegliere per l'accesso ad una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre, entro trenta giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione dell'ammissione a finanziamento ai sensi del presente Intervento e darne comunicazione tramite PEC al Gal Valtellina.

9 CRITERI DI VALUTAZIONE

La tipologia di procedura di selezione delle domande è valutativa a graduatoria.

Per l'accesso al finanziamento le domande sono ordinate in una graduatoria decrescente, redatta sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri riportati nelle seguenti tabelle.

PRINCIPI DI SELEZIONE *	PUNTI
Settori produttivi e di servizio oggetto d'intervento	40
Accesso combinato ad altri interventi dello sviluppo rurale o finanziati da altri fondi;	5
Qualità del soggetto richiedente (ad es. donne, beneficiari più giovani, condizione di sottooccupazione/disoccupazione, formazione o competenze, ecc.);	30
Contenuti del piano aziendale (tipologie di spese).	30
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	105

1 CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Settori produttivi e di servizio oggetto d'intervento*		
1.1	**Attività tese al miglioramento della fruibilità e dell'attrattività dei territori rurali,** anche mediante l'ampliamento della gamma dei servizi turistici offerti, compresa l'ospitalità diffusa, la ristorazione e	35

	la vendita di prodotti locali; compreso le attività di autotrasporto, indirizzati al miglioramento dell'efficienza tecnica e ambientale;	
1.2	**Attività artigianali e manifatturiere** finalizzate alla valorizzazione dei territori e delle tipicità locali, trasformazione e commercializzazione di prodotti, compresa la realizzazione di punti vendita.	40
1.3	**Altri servizi** alle persone, strumentali al miglioramento delle condizioni di vita nei territori rurali, e servizi alle imprese, compreso attività di professionisti con sede nel territorio-	30
2 Accesso combinato ad altri interventi dello sviluppo rurale o finanziati da altri fondi;		
2.1	Attivino un sistema di gestione ambientale, con particolare riferimento al Green Project Management (https://greenprojectmanagement.org/).	5
3 Caratteristiche del soggetto richiedente (impresa costituita o da costituire)		
3.1	Iniziativa di soggetto giovane, con età non superiore a 40 anni (nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, i requisiti relativi all'età devono essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso di tutti i requisiti soggettivi previsti dal bando).	10
3.2	Iniziativa di imprenditoria femminile (Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, i requisiti relativi al genere devono essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso di tutti i requisiti soggettivi previsti dal bando).	10
3.3	Soggetto richiedente in stato di disoccupazione o inoccupazione ai sensi della normativa vigente (Decreto legislativo 14/09/2015, n. 150 e ss.mm.ii). Il punteggio viene assegnato in presenza dell'attestazione della DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro) che viene rilasciata on line sul portale unico nazionale ANPAL, in particolare accedendo alla sezione MyAnpal.	10
4 Contenuti del piano aziendale (tipologie di spese)		
4.1	Progetti che prevedono investimenti (almeno 10%) e relative spese finalizzati al cicloturismo, turismo fluviale, turismo fotografico, birdwatching, trekking/cammini, enogastronomia	5
4.2	Progetti che prevedono spese in impianti e macchinari per la lavorazione di prodotti tipici tradizionali e/o artigianali, per servizi alle persone, attività ricreative e di intrattenimento	5
4.3	Progetti che prevedono spese per l'acquisto di biciclette elettriche, imbarcazioni elettriche e/o ibride, ed altri mezzi di trasporto elettrici o ibridi, per trasporto passeggeri/turismo	5
4.4	Progetti che prevedono investimenti per attivare "esercizi di vicinato": inteso come esercizio commerciale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore finale, con una superficie di	5

	vendita non superiore a 150 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti	
4.5	Progetti finalizzati al miglioramento dell'accessibilità per utenti con esigenze specifiche oltre agli adempimenti normativi	5
4.6	Progetti che contengano elementi di valorizzazione della sostenibilità ambientale e paesaggistica**	5

*I punteggi dei criteri 1-2 non sono cumulabili; i punteggi, del criterio, 3 e 4 sono cumulabili.

** Nel progetto devono essere evidenziato come la sostenibilità ha un ruolo nel progetto e di quale sostenibilità si tratta.

Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

Ogni domanda, per poter essere inserita nella graduatoria di ammissibilità, deve raggiungere un punteggio minimo pari a 45 punti.

In caso di parità del punteggio totale, sarà data priorità alla domanda che presenta il riconoscimento di 3 criteri su 4 e in caso di ulteriore parità della start-up con titolare d'impresa o rappresentante legale più giovane.

10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'articolo 4 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Direttore del GAL.

11 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative ciascun richiedente può presentare una domanda.

11.1 Quando presentare la domanda

Le domande possono essere presentate dal giorno 16/04/2026 al giorno 31/12/2026 , entro e non oltre le ore16:00

11.2 A chi presentare la domanda

La domanda deve essere presentata alla Regione Lombardia, con le modalità di seguito illustrate, selezionando la Struttura Agricoltura, Foreste Caccia e Pesca (AFCP) della Provincia di Sondrio e il GAL Valtellina nel cui ambito territoriale si realizza l'insediamento

11.3 Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), indirizzo internet https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/, entro il termine di chiusura richiamato al paragrafo 12.3, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. In particolare, il fascicolo del richiedente deve contenere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e l'IBAN, ed eventualmente il codice BIC, valido per l'accredito del contributo eventualmente concesso.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti: Organizzazioni Professionali, Centri di Assistenza Agricola, **liberi professionisti che attestino di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con i soggetti candidati con la presente procedura e non avente rapporti di lavoro o di interesse con i GAL.**

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta dal titolare, legale rappresentante o da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa, quindi, anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/02/2013 "*Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71*".

Dopo la sottoscrizione, la domanda deve essere caricata sul Sistema Informatico Sis.Co.

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato da EDMA (Piattaforma documentale di Regione Lombardia), **entro le ore 16.00.00 dei termini stabiliti al paragrafo 12.3. In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.**

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a eventuali malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia e del GAL Valtellina ove, per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere al Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo, **entro la scadenza sopra richiamata**, si avvia il procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente. La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'Allegato B, articolo 21 bis al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.

11.4 Documentazione da allegare alla domanda

La domanda di sostegno deve essere corredata:

a) dalla presentazione di un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività extra agricola che deve essere avviato dopo la data di presentazione della domanda e comunque entro e non oltre 6 mesi dalla data di concessione del contributo dove sono descritti i seguenti elementi:
 - la situazione di partenza dell'insediamento, comprensiva della situazione economica iniziale
 - l'idea imprenditoriale che si intende attuare
 - le tappe essenziali che caratterizzano le attività ed i tempi di attuazione,
 - i dettagli delle azioni necessarie per lo sviluppo delle attività (es. investimenti, formazione, consulenza),
 - gli obiettivi e risultati che si intende raggiungere,
 - gli elementi di collegamento con la SSL del GAL Valtellina;
b) dalla dichiarazione relativa agli impegni previsti al paragrafo 25-Impegni, di cui all'allegato 3 alle presenti disposizioni attuative.

Inoltre, il richiedente dovrà compilare in Sis.Co., le seguenti dichiarazioni sostitutive di atto notorio: ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000:

a) di avere o non avere richiesto, per gli interventi oggetto di contributo ai sensi del presente Intervento, il finanziamento anche con altre "Fonti di aiuto" diverse dal PSP 2023-2027 e/o agevolazioni fiscali, specificando quali siano in caso affermativo, e/o altre agevolazioni;
b) dichiarazione con le informazioni necessarie per l'identificazione dei beneficiari, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento (UE) n. 2022/128.
c) dichiarazioni relative alla dimensione impresa e allo status di impresa in difficoltà e, ove richiesto in fase di compilazione della domanda, il richiedente dovrà allegare il "Foglio calcolo dimensione d'impresa" di

cui all'allegato 3 e/o indicare i dati della dichiarazione dei redditi[2] (corrispondenti alle voci RF4 e RF5 del Quadro RF e alle voci RS106, RS107 e RS116 del Quadro RS) o i dati richiesti del bilancio. In fase di compilazione della domanda, potrà essere altresì richiesto di allegare la documentazione fiscale utilizzata per la compilazione del citato Foglio di calcolo e/o la documentazione fiscale utilizzata per la compilazione della dichiarazione relativa allo status di impresa in difficoltà.

Il "foglio calcolo dimensione d'impresa", di cui all'allegato 4, sarà reso disponibile in formato excel sul sito del Gal Valtellina.

11.5 Sostituzione della domanda

Entro la data di chiusura del periodo per la presentazione delle domande, il richiedente può sostituire una domanda già presentata e presentarne una diversa, che costituisce un nuovo procedimento, alle condizioni indicate nei paragrafi da 12.2 a 12.4.

Se la nuova domanda non è validata e protocollata entro i termini previsti dalle presenti disposizioni attuative, la stessa si considera non presentata e, ai fini dell'istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

11.6 Ricevibilità della domanda

Le domande protocollate dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 12.3 sono considerate non ricevibili e, quindi, non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

La Provincia di Sondrio, comunica al richiedente, tramite PEC, e per conoscenza al GAL Valtellina, titolare del bando, la non ricevibilità della domanda. L'istruttoria sarà, chiusa come negativa in SisCo.

12 ISTRUTTORIA

Per l'istruttoria delle domande il GAL Valtellina si avvale del personale delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) della provincia di Sondrio.

Come previsto dall'accordo, il GAL Valtellina per l'istruttoria delle domande, può organizzare tavoli di lavoro, di cui fanno parte il Responsabile del procedimento e/o suo referente tecnico e il Responsabile dell'istruttoria della Provincia di Sondrio e/o suo referente tecnico, finalizzati al coordinamento delle attività, alla verifica dello stato di avanzamento delle stesse ed alla risoluzione di eventuali problematiche insorte.

[2] Nota: in riferimento ai dati della dichiarazione dei redditi richiesti, per allegare la pertinente documentazione è sufficiente fornire un estratto della dichiarazione dei redditi che riporti le voci sopra elencate del Quadro RF e del Quadro RS con evidenziazione dell'annualità contributiva e della titolarità della dichiarazione, senza altre ulteriori informazioni di natura fiscale.

Il Dirigente della Provincia di Sondrio individua i funzionari incaricati dell'istruttoria e ne comunica i nominativi al GAL.

12.1Istruttoria tecnico-amministrativa

La Provincia di Sondrio, effettuate le verifiche di ricevibilità delle domande, trasmette al GAL Valtellina l'elenco delle domande ricevute.

La Provincia di Sondrio verifica le condizioni per la presentazione della domanda, di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 e che sia allegato il piano aziendale.

La Provincia di Sondrio può chiedere, tramite PEC, la trasmissione di chiarimenti, che, sempre tramite PEC, devono pervenire entro un termine non superiore a 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Il mancato rispetto delle condizioni per la presentazione della domanda, di cui al paragrafo 2, 3 e 4, comportano l'esito negativo dell'istruttoria.

La Provincia di Sondrio comunica tramite PEC, l'esito negativo ai soggetti richiedenti, che, entro **dieci giorni** dalla ricezione della comunicazione, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990, presentando, tramite PEC, un'istanza di riesame, con osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione dell'esito negativo della domanda costituisce atto endo-procedimentale e per questo non è direttamente impugnabile consistendo nella proposta che diventa definitiva solo a seguito dell'adozione del decreto, a cura del GAL Valtellina.

L'istruttoria tecnica amministrativa prosegue con lo svolgimento di controlli e di attività amministrative e tecniche che comprendono:

1. la verifica della validità tecnica del Piano aziendale;
2. la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
3. l'attribuzione del punteggio di priorità secondo i criteri definiti nel precedente paragrafo 9.CRITERI DI VALUTAZIONE con relativa motivazione;
4. la determinazione dell'importo del premio in riferimento all'Area dove è ubicata l'azienda in cui avviene il primo insediamento, così come specificato al paragrafo 8.2 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO.

Nel caso in cui si evidenzi la necessità di perfezionare la documentazione presentata, in quanto i documenti non risultano completi o esaustivi, la Provincia di Sondrio chiede al richiedente, tramite PEC, la trasmissione di integrazioni, che, sempre tramite PEC, devono pervenire entro un termine non superiore a **dieci giorni** dal ricevimento della richiesta.

La Provincia di Sondrio riceve la documentazione integrativa, carica la stessa a sistema durante la fase istruttoria.

Il mancato ricevimento della documentazione integrativa, entro il termine indicato, determina l'esito istruttorio negativo della domanda.

12.2 Richiesta di riesame

La Provincia di Sondrio trasmette via PEC i verbali istruttori ai richiedenti che, entro 10 giorni dalla ricezione del verbale, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990, presentando, tramite PEC, un'istanza di riesame, con osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti.

Se il richiedente presenta istanza di riesame, la Provincia di Sondrio effettua i controlli e le attività amministrative sopra richiamate e redige un verbale di istruttoria, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento. Il verbale di riesame è sottoscritto dal funzionario incaricato e dal Dirigente della Provincia di Sondrio.

Conclusa la fase di riesame, la Provincia di Sondrio, comunica gli esiti delle istruttorie al GAL.

12.3 Chiusura delle istruttorie

Le istruttorie, comprensive delle attività di riesame, devono essere completate entro 60 giorni dal periodo di presentazione delle domande.

13 ESITI GRADUATORIA

13.1 Approvazione esiti istruttori

Il Responsabile del Procedimento approva, con proprio provvedimento, gli esiti definitivi delle istruttorie, definendo i seguenti elenchi:

1. domande non ricevibili, se presenti;
2. domande rinunciate, se presenti;
3. domande con esito istruttorio negativo;
4. domande con esito istruttorio positivo, con l'indicazione del punteggio assegnato. Le domande sono ordinate secondo il punteggio così come definito al paragrafo 9 "criteri di valutazione".
5. domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione del numero del procedimento, della ragione sociale, della Partiva Iva, del CUP, del SIAN-CAR e del SIAN-COR;

Prima dell'approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento e di concessione del contributo, il GAL provvederà ad eseguire le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto ai sensi dell'art. 52 della legge 234/2012 e del D.M. 115/2017, nonché a registrare gli aiuti sulla piattaforma Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), dandone esplicito riferimento nei relativi atti.

13.2 Ammissione a finanziamento

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo, ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e ss.mm.ii., un Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di premio dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento.

Il CUP attribuito al progetto viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla deliberazione del CIPE, dal Responsabile del Procedimento e comunicato al beneficiario.

Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici.

I richiedenti, successivamente alla data di approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento, possono proporre eventuale ricorso secondo le modalità previste al paragrafo 32 – Rimedi amministrativi e giurisdizionali.

13.3 Periodo di validità delle graduatorie

Le domande con esito istruttorio positivo ma non ammesse a finanziamento per mancanza di fondi rimangono valide per un periodo di 6 mesi dalla data di approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento.

14 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI

Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile del procedimento de Gal Valtellina è:

- pubblicato sul sito internet del Gal Valtellina
- comunicato tramite PEC ai richiedenti, all'indirizzo indicato sul fascicolo aziendale.

Di seguito i riferimenti e contatti per:

- informazioni relative ai contenuti delle disposizioni attuative:
- **Responsabile del procedimento**:
 Gianluca Macchi, direttore@galvaltellina.it, tel: 0342.212161; PEC: galvaltellina2020@legalmail.it

• assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate:

 – Numero Verde 800 131 151;

 – sisco.supporto@regione.lombardia.it

• informazioni relative ai controlli ed ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale):

- Dirigente Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA, Paolo Tafuro Tel. 02 6765.4041
- Referente: Michela Giacomelli, telefono 02.6765.3224, e-mail: michela_giacomelli@regione.lombardia.it
- Tentori Serena, telefono 02.6765.3662, e-mail: serena_tentori@regione.lombardia.it

14.1 Scheda informativa

Al fine di agevolare la partecipazione al bando, si riporta la seguente Scheda Informativa:

INTERVENTO SRE04 - Start up non agricole	
DI COSA SI TRATTA	Sostegno per l'avviamento (start-up) di nuove attività imprenditoriali in ambito extra-agricolo nel territorio del GAL Valtellina
CHI PUO' PARTECIPARE	Persone fisiche, microimprese o piccole imprese, singole o associate
DOTAZIONE FINANZIARIA	€ 160.000
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Pagamento forfettario in conto capitale, in due rate. € 30.000
COME PARTECIPARE	Presentazione delle domande esclusivamente per via telematica, tramite compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co), previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Contributo concesso ai sensi del Reg. (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUEE L327 del 21/12/2022), ed in particolare dell'art. 56, e del regime SA.117070 (2024/XA)
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura valutativa, secondo la griglia di criteri indicati nel paragrafo CRITERI DI VALUTAZIONE. L'istruttoria è di competenza delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) di Regione Lombardia/Provincia di Sondrio.
DATA APERTURA	Presentazione delle domande a partire dal giorno 16/04/2026.
DATA CHIUSURA	Presentazione delle domande entro e non oltre le ore 16:00. del giorno 31/12/2026
CONTATTI	Responsabile del Procedimento: Gianluca Macchi - e-mail: direttore@galvaltellina.it - telefono: 0342.212161

	PEC: galvaltellina2020@legalmail.it Referente tecnico: personale GAL: Massimo Bardea - e-mail: animatore@galvaltellina.it - telefono: 0342.212161 Assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate: - Numero Verde: 800 131 151 - e-mail: sisco.supporto@regione.lombardia.it

15 REALIZZAZIONE DEL PIANO AZIENDALE

15.1 Inizio Lavori

Il richiedente "persona fisica" entro 6 mesi dalla data approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda deve:

- presentare documentazione che attesti l'apertura della partita IVA
- provvedere all'iscrizione alla Camera di Commercio come micro o piccola impresa con il codice ATECO principale corrispondente a quello dichiarato nel Piano Aziendale;
- se dovuto per la tipologia di attività avviata, presentare la "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" (SCIA).

Il richiedente "Microimpresa o piccola impresa" entro 6 mesi dalla data di approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda deve:

- se dovuto per la tipologia di attività avviata, presentare la "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" (SCIA), nel caso in cui l'attività non fosse già avviata al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Per entrambe le categorie di beneficiari assicurare il rispetto degli impegni previsti al paragrafo 25 Impegni.

16 CONCLUSIONE DEL PIANO AZIENDALE PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

Le attività previste dal piano aziendale devono essere completate entro e non oltre 24 mesi dalla data di insediamento con il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati approvati con la proposta progettuale.

17 PROROGHE

Non sono concedibili varianti per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento.

18 VARIANTI

Non sono concedibili varianti per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, fatte salve le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali di cui al successivo paragrafo 26 “Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali”.

Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, non sono considerate varianti:

- le modifiche tecniche di ciascun intervento approvato;
- le soluzioni tecniche migliorative dell’investimento;

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa complessiva ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Eventuali maggiori costi in esecuzione delle varianti sono a carico dei beneficiari e non determinano modifiche in aumento dell’agevolazione ammessa a finanziamento.

PARTE II "DOMANDA DI PAGAMENTO

Le disposizioni seguenti ineriscono alla competenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR). Esse sono redatte in conformità alle disposizioni di OPR e, solo ai fini di una continuità delle informazioni ai beneficiari, sono riportate nel presente avviso.

Le domande di pagamento e le successive fasi d'istruttoria devono rispettare quanto previsto nel manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento relative agli interventi non a superficie approvato dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR) ed eventuali ulteriori disposizioni di competenza di OPR pubblicate al sito internet di OPR e al seguente link:

https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale

Le domande di pagamento vanno presentate per via telematica su Sis.Co.. Le informazioni circa l'attivazione dei moduli informatici per la presentazione delle domande stesse sono pubblicate sul sito di OPR al link sopra riportato.

L'erogazione dei premi è disposta con provvedimento del Dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale, che assume per la gestione delle domande di pagamento la funzione di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 241/1990.

19 MODALITA' E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Il beneficiario deve richiedere all'Organismo Pagatore Regionale l'erogazione del premio concesso sotto forma di:

- Prima rata;
- Seconda rata.

I pagamenti sono disposti da OPR a seguito dell'istruttoria svolta dai propri Organismi Delegati (OD).

Al termine dell'istruttoria della domanda di pagamento, l'OD comunica, tramite PEC, la chiusura dell'istruttoria al beneficiario, che entro dieci giorni dalla data di ricezione, può partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990, presentando all'OD tramite PEC un'istanza di riesame, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti.

L'OD valuta le osservazioni presentate, definendone l'accoglimento o meno, e conclude, di conseguenza, il procedimento.

Definito l'esito dell'istruttoria di pagamento OPR in caso positivo, provvede a liquidare il premio ammesso.

Come riportato nel Manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento, in base a quanto previsto dal D.M. 30 gennaio 2015, a partire dal 1° luglio

2015 la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva deve essere effettuata esclusivamente dal portale INPS attraverso la procedura "DURC On Line". Inoltre, secondo l'art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233) "Compensazione per le imprese agricole" e la circolare AGEA 79339 del 24.11.2021, non è più necessario verificare la regolarità contributiva per le imprese agricole in fase di istruttoria di pagamento e di autorizzazione al pagamento stesso, in quanto l'eventuale somma dovuta dal beneficiario all'INPS dovrà essere registrata dallo stesso Istituto nel Registro Nazionale Debiti per essere compensata con i pagamenti erogati al beneficiario stesso.

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e caricare nell'apposita sezione di Sis.Co. le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

Il manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento di OPR è pubblicato al seguente link:

https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale.

19.1 Erogazione della prima rata

Il soggetto beneficiario dopo l'avvio del Piano aziendale deve richiedere l'erogazione della prima rata, pari al 50% dell'importo del premio concesso, allegando la documentazione attestante la data di inizio del Piano Aziendale e la dimostrazione dell'effettivo avvio dello stesso facendo riferimento a quanto stabilito dal precedente paragrafo. 11.4 Documentazione da allegare alla domanda, punto a).

La domanda di pagamento della prima rata deve essere presentata entro nove mesi dalla data di concessione, ossia dalla data di approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento.

La presentazione della domanda di liquidazione della prima rata oltre i suddetti termini non è ricevibile e determina la revoca e la decadenza dal premio concesso.

L'OD controlla la domanda di pagamento, verifica la documentazione presentata dal beneficiario, determina la data di effettivo inizio del Piano Aziendale e l'importo della prima rata da liquidare.

Il funzionario incaricato dell'istruttoria deve verificare la completezza e la correttezza della documentazione presentata.

Per determinare l'inizio del Piano Aziendale, il funzionario incaricato effettua il riscontro della documentazione prodotta dal beneficiario e verifica la coerenza della stessa con una o più attività incluse nel Piano Aziendale, a dimostrazione dell'avvio delle attività, facendo riferimento a quanto stabilito dal precedente paragrafo. 4 "Condizioni per la presentazione della domanda". Prima dell'erogazione del contributo sarà verificato che le imprese non risultino destinatarie di un ordine di recupero pendente a

seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno (c.d. Visura Deggendorf).

19.2 Erogazione della seconda rata

Entro sessanta giorni continuativi dalla data di scadenza del termine per la conclusione del Piano aziendale di cui al paragrafo 11.4 e cioè entro 24 mesi dall'inizio del Piano stesso, comprensivo di eventuali proroghe concesse, il soggetto beneficiario deve chiedere all'OPR la liquidazione della seconda rata a saldo del premio spettante.

La presentazione della domanda di seconda rata oltre il suddetto termine e sino al novantesimo giorno implica una decurtazione del premio spettante.

La domanda di pagamento della seconda rata presentata dopo novanta giorni non è ricevibile e determina la revoca e la decadenza del premio concesso e la restituzione della prima rata già percepita, maggiorata degli interessi legali.

Alla domanda di pagamento del saldo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1. Relazione tecnica descrittiva del progetto realizzato;
2. Visura camerale;
3. Se dovuto per la tipologia di attività avviata, "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" (SCIA) presentata;
4. Copia del certificato di attribuzione della Partita IVA

Tutti i beneficiari sono tenuti a compilare in Sis.Co. le seguenti dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. n. 445/2000:

- di non avere percepito un contributo attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti o agevolazioni fiscali e di essersi avvalso o non essersi avvalso del credito d'imposta;
- dichiarazione relativa alle informazioni necessarie per l'identificazione dei beneficiari, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento n. 128/2022.

Tutta la documentazione deve essere allegata al momento della presentazione della domanda di pagamento. Nel caso in cui si evidenzi la necessità di perfezionare tale documentazione, l'OD competente può farne richiesta al beneficiario. La mancanza della documentazione necessaria ad espletare le verifiche di cui sopra o il mancato invio della stessa entro la conclusione dell'istruttoria, comporta il non riconoscimento delle relative spese rendicontate.

Gli OD, controllando le domande di pagamento, verificano la documentazione presentata dal beneficiario e determinano il premio ammissibile e l'importo liquidabile della seconda rata.

Ulteriore documentazione può essere formalmente richiesta dall'OD per acquisire elementi utili ad approfondire gli aspetti specifici degli interventi.

Un intervento s'intende realizzato ed ammissibile a pagamento solo se risulta conforme all'intervento ammesso a finanziamento, funzionale e completo. Prima dell'erogazione del contributo sarà verificato che le imprese non risultino destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno (c.d. Visura Deggendorf).

20 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI

L'accertamento per l'erogazione della seconda rata a saldo del premio implica un controllo della documentazione presentata e, di norma, un sopralluogo (c.d. "visita in situ"), con lo scopo di verificare:

- il mantenimento delle condizioni per la presentazione della domanda di cui al paragrafo 4;
- la realizzazione del Piano aziendale in coerenza con quello approvato
- il rispetto degli impegni di cui al paragrafo 25 che è possibile accertare al momento dell'istruttoria del saldo;
- che l'impresa non abbia ricevuto altri finanziamenti pubblici per l'avvio.

21 CONTROLLI IN LOCO

Il controllo in loco è eseguito a campione dagli OO.DD. sulla base delle procedure definite da OPR, prima dell'erogazione della seconda rata a saldo del premio.

I controlli in loco verificano che gli interventi siano attuati in conformità delle norme applicabili e coprono tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento del sopralluogo e che non hanno formato, se del caso, oggetto dei controlli amministrativi.

Tali controlli vengono effettuati secondo moduli informatici appositamente predisposti in Sis.Co. e seguono l'iter amministrativo di un'istruttoria relativa alle domande di pagamento.

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze riscontrate durante il controllo in loco si applicano le riduzioni/esclusioni del contributo previste per il mancato rispetto:

- degli impegni di cui a paragrafo 25;
- di altri obblighi previsti dalle presenti disposizioni attuative.

22 FIDEUSSIONI

Non applicabile all'intervento.

23 CONTROLLI "EX POST"

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione della seconda rata a saldo del premio e la conclusione del periodo di 5 anni dalla concessione del premio stesso.

Con riferimento al periodo "ex post" come sopra determinato, l'Organismo Pagatore Regionale, tramite l'OD, effettua entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del periodo, controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, secondo i punti seguenti:

- verificare che il beneficiario sia rimasto insediato nell'azienda;
- verificare che lo stesso insediamento non sia stato finanziato con altri fondi di origine nazionale o comunitaria. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;

24 DECADENZA DEL CONTRIBUTO E PROCEDIMENTO DI DECADENZA

La domanda ammessa a finanziamento decade nei seguenti casi:

1. mancato rispetto degli Impegni indicati al paragrafo 25;
2. non veridicità delle dichiarazioni presentate;
3. esito negativo del controllo in loco o ex post e dei sopralluoghi effettuati.

Qualora sia accertata la violazione degli impegni e delle fattispecie previste al paragrafo 23, viene avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza dai benefici previsti dall'Intervento.

Se tali violazioni si riscontrano nel periodo di tempo che precede la domanda di pagamento, la competenza è del GAL Valtellina, mentre, se vengono accertate nell'istruttoria della domanda di pagamento o successivamente, la competenza è dell'OPR attraverso i propri Organismi Delegati.

L'avvio del procedimento di decadenza avviene attraverso l'invio tramite PEC al beneficiario di apposita comunicazione prevista dall'articolo 7 della legge 241/90.

Nella comunicazione di avvio si invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento.

Il GAL Valtellina o OPR, attraverso i propri OODD, nel termine di quarantacinque giorni, esteso a settantacinque giorni nel caso di particolare complessità ovvero quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adottano il provvedimento di decadenza o di archiviazione e lo trasmettono via PEC al beneficiario.

Qualora siano state erogate somme a titolo di saldo OPR, attraverso i propri OODD, richiede la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario, aumentate degli interessi legali maturati, utilizzando l'applicativo

informatico Reg.Deb., fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute. Qualora sia determinata la decadenza totale, la stessa viene registrata in Sis.Co dalla Provincia di Sondrio o da OPR

25 IMPEGNI

Il beneficiario, al momento della domanda assume gli impegni sottoelencati:

a) consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco ed ex post e/o dei sopralluoghi effettuati dai soggetti incaricati al controllo;

b) mantenere le condizioni di cui al paragrafo 4 – Condizioni per la presentazione della domanda, fino al termine del periodo di impegno connesso agli investimenti ammessi a finanziamento;

c) raggiungere gli obiettivi collegati ai punteggi previsti dal piano aziendale – in questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;

d) non percepire altri finanziamenti pubblici come previsto al paragrafo 8;

e) completare le attività previste dal piano entro 24 mesi dalla data di insediamento;

f) rendere effettivo l'insediamento entro 6 mesi dalla data di concessione del contributo;

g) avviare le attività previste dal piano entro 6 mesi dalla data di concessione del contributo;

h) condurre l'azienda per un periodo minimo di tempo pari a 5 anni dalla data di erogazione del saldo;

i) presentare le domande di pagamento delle due rate nei termini previsti dalle disposizioni attuative;

j) presentare tutta la documentazione prevista nel paragrafo 19.2 – Erogazione della seconda rata, nei termini stabiliti anche con riferimento ad eventuali richieste di perfezionamento documentale;

k) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR in conformità al reg UE 2022/129 e con quanto indicato dal decreto dell'Autorità di Gestione Regionale n. 5456 del 5 aprile 2024 reperibile al seguente link:<https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027/comunicare-il-programma-6/indicazioni-e-strumenti-per-le azioni-di-comunicazione-e-informazione-3>;

l) presentare la domanda di pagamento del saldo entro il 60° giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito dal paragrafo 19.2 – Erogazione della seconda rata. La penalità scatta se la domanda risulta presentata tra il 61° e il 90° giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi

m) rispettare le norme in materia di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro. Il mancato rispetto delle norme è documentato da esito negativo trasmesso dalla ATS a seguito dei controlli effettuati, come stabilito dal bando.

Il mancato rispetto degli impegni sopra riportati comporta la decadenza totale o parziale dei benefici concessi e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Il mancato rispetto degli impegni di cui alle lettere dalla a) alla j) comporta la decadenza totale dei benefici concessi e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.
Il mancato rispetto degli impegni di cui alle lettere dalla k) alla m) sopra riportati comporta la decadenza parziale dei benefici concessi.

L'incidenza della riduzione del contributo concesso per mancato rispetto di tale impegno: è riportata nell'Allegato 3 delle presenti disposizioni attuative.
La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali riconosciute di cui al paragrafo 26 "Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali".

PARTE III "DISPOSIZIONI COMUNI"

26 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZZIONALI

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del Reg. UE 2021/2116, gli eventi indipendenti dalla volontà del beneficiario, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, e che impediscono allo stesso di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dal presente bando.

Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

1. ritardo nella richiesta di erogazione del saldo;
2. ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'Amministrazione;
3. rinuncia senza restituzione del premio, per quanto riguarda le spese già sostenute.
4. ritardo nella conclusione del piano.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali è di competenza:

- della Provincia di Sondrio nel caso di domande di aiuto;
- dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) nel caso di domande di pagamento.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere richiesto con le modalità indicate nei successivi paragrafi, **entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi**, pena il mancato riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali.

26.1 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di aiuto

Il beneficiario deve presentare tramite Sis.Co. apposita domanda di autorizzazione corredata dalla documentazione comprovante le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali.
La Provincia di Sondrio verifica la richiesta presentata e, entro 15 giorni dalla richiesta, autorizza/non autorizza il beneficiario a presentare la domanda di causa di forza maggiore, dandone comunicazione all'interessato per conoscenza al Gal Valtellina e a OPR.
Il beneficiario entro 60 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione, presenta in Sis.Co. domanda autorizzata di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2116/2021.
La Provincia di Sondrio, entro 60 giorni, istruisce la nuova domanda con le modalità previste al paragrafo 12 ne comunica l'esito al GAL Valtellina. Il GAL Valtellina, nel caso di istruttoria positiva, aggiorna, se del caso, il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto e tramite PEC ne dà comunicazione al beneficiario e per conoscenza alla Provincia di Sondrio e a OPR.

26.2 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di pagamento

Il beneficiario deve presentare richiesta tramite PEC all'OD competente, corredata della documentazione comprovante le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.
L'OD competente verifica la richiesta presentata e, a seguito dell'acquisizione del parere obbligatorio di OPR, accoglie/non accoglie le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali comunicando l'esito al richiedente e per conoscenza al Gal Valtellina e all'OD competente.
Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario, purché lo stesso dimostri, attraverso idonea documentazione, di avere sostenuto le spese per gli interventi finanziati. Tale documentazione deve essere presentata nell'ambito della domanda di pagamento in Sisco, o comunque contestualmente alla richiesta di causa di forza maggiore.
Qualora non siano riconosciute le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, il beneficiario deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

27 DOMANDA AUTORIZZATA DI RETIFICA

Ai sensi dell'articolo 59, comma 6 del Regolamento (UE) 2021/2116, le domande di aiuto e le domande di pagamento possono essere rettificate dopo la loro presentazione senza incidere sul diritto all'aiuto, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'Autorità di Gestione Regionale o dall'OPR e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'Autorità di Gestione Regionale o l'OPR abbia preso una decisione in merito alla domanda.

Si considerano elementi o omissioni rettificabili:

1) gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, quale ad esempio la presenza di un codice errato;
2) gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata.

Non si considera elemento od omissione rettificabile la mancanza di documentazione allegata alla domanda di aiuto.

Il richiedente/beneficiario può presentare solo una domanda di rettifica, ferma restando la data della domanda iniziale di aiuto al fine del rispetto degli adempimenti conseguenti.

27.1 Richiesta di rettifica delle domande di aiuto

Il richiedente che intenda presentare domanda di rettifica deve inoltrare, tramite Sis.Co., entro il termine di validazione delle istruttorie di cui al paragrafo 12.3, alla Provincia di Sondrio e al GAL Valtellina un'apposita richiesta di autorizzazione alla rettifica della domanda di aiuto, debitamente motivata e corredata della eventuale documentazione.

La Provincia di Sondrio valuta la suddetta richiesta e, tramite Sis.Co., autorizza/non autorizza il richiedente alla presentazione della domanda di rettifica della domanda di aiuto e ne comunica l'esito al richiedente e al GAL Valtellina

Il richiedente, in caso di autorizzazione alla rettifica, deve presentare in Sis.Co. una nuova domanda di aiuto con le modalità previste ai paragrafi 11.2, 11.3 e 11.4.

L'LA PROVINCIA DI SONDRIO competente istruisce la nuova domanda di aiuto con le modalità previste al paragrafo 12 e ne comunica l'esito al richiedente e al GAL Valtellina, che ne tiene conto ai fini dell'approvazione del provvedimento di cui al paragrafo 13

La domanda di rettifica corregge e sostituisce la domanda iniziale di aiuto.

Nel caso di non autorizzazione alla rettifica, rimane valida la domanda di aiuto inizialmente presentata.

27.2 Richiesta di rettifica delle domande di pagamento

Il beneficiario deve chiedere tramite PEC, all'OD, la possibilità di correggere la domanda di pagamento dando evidenza dell'errore di compilazione.

L'OD, dopo valutazione, comunica al beneficiario l'accoglimento/non accoglimento della richiesta.

28 CAMBIO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

28.1 Condizioni per richiedere il cambio del soggetto beneficiario

Il cambio del richiedente o del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che:

- il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- il subentrante si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
- il subentro non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate (solo in caso di cambio beneficiario).

28.2 Come richiedere il cambio del soggetto beneficiario

Il subentrante deve presentare tramite Sis.Co. apposita richiesta di autorizzazione al subentro entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.

La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;

- la titolarità al subentro;
- la rinuncia alla domanda da parte del soggetto cedente;
- l'assunzione, da parte del subentrante, di tutti gli impegni a carico del cedente.

Entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta la Provincia di Sondrio verifica se la proposta di subentro presentata è ammissibile e, se del caso, autorizza in Sis.Co. il subentrante alla presentazione della domanda di cambio del soggetto richiedente/beneficiario, comunicando l'esito al subentrante, al cedente, all'Organismo Pagatore Regionale e al GAL Valtellina

Il soggetto subentrante, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione al subentro, deve presentare a Sis.Co. la nuova domanda con le modalità previste ai paragrafi 11.2, 11.3 e 11.4. La Provincia di Sondrio, entro 60 giorni, istruisce la nuova domanda con le modalità previste al paragrafo 12. Nel caso del cambio del soggetto beneficiario, l'esito della valutazione può comportare:

- istruttoria negativa;
- istruttoria positiva con revisione del punteggio attribuito e/o della percentuale di finanziamento e/o del contributo spettante. In ogni caso, dopo l'ammissione a contributo, non è possibile aumentare il punteggio di priorità, la percentuale di finanziamento e l'entità del contributo;
- istruttoria positiva senza alcuna variazione.

Il GAL Valtellina, nei casi di istruttoria positiva, aggiorna il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto di cambio del beneficiario e tramite PEC ne dà comunicazione al beneficiario cedente e al beneficiario subentrante.

Qualora non sia autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

28.3 Come richiedere il cambio del beneficiario dopo il pagamento del saldo

Il subentrante deve presentare apposita richiesta di autorizzazione al subentro, tramite Sis.Co., entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- la titolarità al subentro;
- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
- l'assunzione di tutti gli impegni assunti dal cedente.

valuta la suddetta richiesta e, tramite Sis.Co., autorizza/non autorizza il subentro e ne comunica l'esito al beneficiario cedente, al beneficiario subentrante e a OPR e al GAL Valtellina.

L'esito della valutazione può comportare:

- il diniego al subentro;
- l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il subentrante, in caso positivo, non deve presentare in Sis.Co. una nuova domanda di contributo.

Il GAL Valtellina, nei casi di istruttoria positiva, aggiorna il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto di cambio del beneficiario e tramite PEC ne dà comunicazione al beneficiario cedente e al beneficiario subentrante.

Qualora non sia autorizzato il subentro, OPR richiede la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario a titolo di anticipo e saldo, aumentate degli interessi maturati.

29 RINUNCIA

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare totalmente alla realizzazione del progetto prima di aver percepito quote di contributo, devono darne immediata comunicazione al GAL Valtellina, alla Provincia di Sondrio e ad OPR tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in Sis.Co..

Qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari devono comunicare la rinuncia all'OPR/OD e al GAL Valtellina tramite PEC. La rinuncia in questa fase comporta la restituzione delle somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali riconosciute.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

30 REGIME DI AIUTO

I contributi del presente intervento sono concessi ai sensi del regime di aiuto SA.117070 (2024/XA).

Il regime di aiuto SA.117070 (2024/XA) prevede che i contributi siano concessi nel rispetto del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili col mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUUE L327 del 21/12/2022), ed in particolare:

– dell'art. 1 "Ambito di applicazione", di cui si richiama:

- il par. 1, lett. a), punto ii), ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 si applica agli aiuti a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese attive in attività extra – agricole nelle zone rurali che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato, nella misura in cui tali aiuti sono

concessi ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 e sono cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il par. 3 che, alle lett. c) e d), dispone che il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica: c) agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; d) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;

- il par. 4, lett. a), ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili col mercato interno;

- il par. 5, ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà;

- il par. 6, ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; b) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri;

– dell'art. 2 "Definizioni", di cui si richiama:

- il punto 11), "aiuto concesso nell'ambito di un piano strategico della PAC": sostegno concesso a norma del Reg. (UE) 2021/2115 come aiuto cofinanziato dal FEASR o a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tale aiuto cofinanziato;

- il punto 13), "regime di aiuti": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;

- il punto 17), "piano strategico della PAC": piano strategico della PAC come definito all'art. 1, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2021/2115;

- il punto 21), "data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;

- il punto 31), "aiuti individuali": a) gli aiuti ad hoc; b) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;

- il punto 34), “grandi imprese”: imprese che non soddisfano i criteri di cui all’Allegato I del Reg. (UE) 2022/2472;

- il punto 52), “PMI” o “microimprese, piccole e medie imprese”: imprese che soddisfano i criteri di cui all’Allegato I del Reg. (UE) 2022/2472;

- il punto 53), “avvio dei lavori del progetto o dell’attività”: data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l’attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell’attività;

- il punto 59, “impresa in difficoltà”: impresa in difficoltà quale definita all’art. 2, punto 18, del Reg. (UE) 651/2014 definita come un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

– dell’art. 3 “Condizioni per l’esenzione”, che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili col mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché

le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del medesimo regolamento;

- dell'art. 5 "Trasparenza degli aiuti" che dispone che il Reg. (UE) 2022/2472 si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti. Gli aiuti sono considerati trasparenti se è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti"). Ai sensi del par. 3, lett. a), del medesimo art. 5 sono considerati trasparenti gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni;
- dell'art. 6 "Effetto di incentivazione" che, al paragrafo 1, dispone che il Reg. (UE) 2022/2472 si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. Ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;
- dell'art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", ai sensi del quale gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal Reg. (UE) 2021/1060 e dal Reg. (UE) 2021/2115, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte dal FEASR e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione;
- dell'art. 8 "Cumulo", stabilendosi che il premio di cui al presente intervento non è cumulabile con altri contributi pubblici concessi per i medesimi interventi;
- dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione" che dispone che lo Stato membro interessato assicura la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 o un collegamento ipertestuale alle stesse; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di all'articolo 11, comprese eventuali modifiche, o un collegamento ipertestuale che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III del presente regolamento in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 100 000 EUR per i beneficiari attivi nella trasformazione di prodotti agricoli, nella commercializzazione di prodotti agricoli, nel settore forestale o in attività che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato. Le informazioni di cui al par. 1 del medesimo art. 9 sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all'Allegato III del Reg. (UE) 2022/2472, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni menzionate al par. 1 dell'art. 9 lett. c) sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione degli aiuti e sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso;
- dell'art. 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" che dispone che se uno Stato membro concede aiuti che non soddisfano le condizioni previste nei capi I, II e III del Reg. (UE) 2022/2472, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto prese dallo Stato membro interessato, altrimenti conformi alle condizioni del medesimo regolamento, dovranno

esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato;

- dell'art. 11 "Relazioni" che dispone che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica di quest'ultima, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del Reg. (UE) 2022/2472 nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme ad un collegamento ipertestuale che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore. Gli stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale di cui al Capo III del regolamento (CE) n. 794/2004, sull'applicazione del Reg. (UE) 2022/2472 relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui esso si applica;
- dell'art. 13 "Controllo", ai sensi del quale gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al Regolamento (UE) 2022/2472. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del Regolamento (UE) 2022/2472.

Inoltre, le agevolazioni saranno concesse in osservanza dell'art. 56 del Regolamento (UE) 2022/2472, ai sensi del quale gli aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lett. c), del trattato e sono esentati all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al medesimo articolo 56 e al capo I del Reg. (UE) 2022/2472.

Ai sensi dell'art. 56, par. 2, del Regolamento (UE) 2022/2472 gli aiuti sono concessi nell'ambito di un piano strategico della PAC in conformità del regolamento (UE) 2021/2115 quali aiuti cofinanziati dal FEASR.

In conformità all'art. 56, par. 3, lett. b) e c), del Regolamento (UE) 2022/2472, beneficiari degli aiuti possono essere microimprese e piccole imprese nelle zone rurali e persone fisiche nelle zone rurali.

Come previsto dal medesimo art. 56, par. 5, gli aiuti sono subordinati alla presentazione di un piano aziendale.

Il piano aziendale descrive i seguenti elementi:

a) la situazione economica iniziale del beneficiario;

b) le tappe e gli obiettivi per lo sviluppo delle nuove attività del beneficiario;

c) i dettagli delle azioni necessarie per lo sviluppo delle attività del beneficiario, in particolare con riguardo agli investimenti, alla formazione e alla consulenza.

La durata del piano prevista al paragrafo 16 delle presenti disposizioni non supera la durata massima di cui all'art. 56, par. 5, "del Regolamento (UE) 2022/2472".

Infine, ai sensi dell'art. 56 paragrafo 6, il versamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale di cui sopra. L'importo dell'aiuto è fissato tenendo conto della situazione socioeconomica della zona interessata dal piano strategico della PAC, nel rispetto dei limiti di cui al successivo paragrafo 7.

L'osservanza delle disposizioni sugli aiuti di Stato è un obbligo derivante dalla normativa unionale in materia di concorrenza e pertanto comporta, in caso di non osservanza, l'illegalità del contributo.

31 MONITORAGGIO DEI RISULTATI

31.1 Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento (O.22 Numero di operazioni o unità relative agli investimenti nelle infrastrutture), gli indicatori individuati sono i seguenti:

- R.37 Nuovi posti di lavoro finanziati nell'ambito dei progetti della PAC.
- R.39 Numero di aziende agricole rurali, incluse le imprese della bioeconomia, create con il sostegno della PAC.
- R.42 Numero di persone coperte da progetti di inclusione sociale sovvenzionati.
- Numero di progetti che riguardano giovani imprenditori.
- Numero di progetti che riguardano imprenditrici donne.
- Numero di iniziative imprenditoriali legate alla valorizzazione delle risorse ambientali e alla sostenibilità ambientale.
- Numero di start up legate alle tradizioni storico-culturale del territorio.
- Numero di start up legate alla ristorazione, turismo rurale, ricettività ed accoglienza

31.2 Customer Satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (articolo 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e articolo 32, comma 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile delle disposizioni attuative, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

32 RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIOANLI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di contributi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

32.1 Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi. Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza o in alternativa

32.2 Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

33 SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentari e Foreste.

I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e coi criteri individuati con successivo provvedimento.

34 TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003, Reg. UE n. 2016/679 e D.lgs. 101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali inclusa nel presente bando di cui all'Allegato 2.

35 RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA

FASE	PERIODO/TERMINE
Data inizio presentazione domanda (su Sistema Sis.Co)	16/04/2026
Data termine presentazione domanda (su Sistema Sis.Co)	ore 16:00:00 del giorno 31/12/2026
Chiusura dell'istruttoria	60 giorni dalla chiusura del periodo di presentazione delle domande
Pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento e comunicazione ai beneficiari	Entro 20 giorni dalla data di chiusura dell'istruttoria
Conclusione dell'intervento	Entro 18 mesi successivi dalla data di ammissione al finanziamento

36. ALLEGATI

ALLEGATO 1 – PIANO AZIENDALE

ALLEGATO 2 - FOGLIO CALCOLO DIMENSIONE DI IMPRESA

ALLEGATO 3. – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ALLEGATO 4– MODALITÀ DI RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI CONTRIBUTI PER VIOLAZIONI DI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI

ALLEGATO 5 - TABELLA PUNTEGGI

ALLEGATO 6 – DICHIARAZIONE IMPEGNI

ALLEGATO 7 – FORMAT DI AUTODICHIARAZIONE

ALLEGATO 8 - FORMAT DI AUTODICHIARAZIONE